



COMUNE DI PREMANA

Provincia di Lecco

Via Vittorio Emanuele, 15 – 23834 PREMANA - Tel. 0341.890127 Fax: 0341.890437

Sito web: www.comune.premana.lc.it e-mail: info@comune.premana.lc.it

UFFICIO ANAGRAFE

LA CARTA DI IDENTITÀ' ANCHE AI MINORI DI ANNI 15

L'art. 10 del decreto legge n.70 del 13.05.2011 ha modificato la disciplina prevista dall'art. 3 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.06.1931 n. 773 relativo alla disciplina per il rilascio della carta di identità. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età di anni 15 precedentemente previsto per il rilascio del documento ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età.

QUANTO DURA ?

- per i minori di età compresa fra 0 e 3 anni la carta di identità ha validità di 3 anni dalla data del rilascio;*
- per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni la carta di identità ha validità di 5 anni dalla data del rilascio;*
- per i maggiorenni la carta di identità ha validità di 10 anni dalla data del rilascio.*

COSA OCCORRE?

1)Entrambi i genitori si devono presentare , insieme al minore, presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza per formulare la richiesta di rilascio della carta di identità al minore e per rendere la dichiarazione circa l'assenza di motivi ostativi all'espatrio (l'assenso all'espatrio e la dichiarazione predetta potranno essere trasmesse dagli interessati anche con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n. 445/2000);

2) n. 03 fotografie del minore, formato tessera, uguali e recenti, con vista frontale e che rispettino le indicazioni contenute nella Circolare Ministero Interno n.400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 05.12.2005. Non verranno accettate fotografie non conformi a tali direttive, analogamente al passaporto. A tal proposito, si invita a richiedere ulteriori informazioni agli uffici comunali.

La normativa prevede che la carta di identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuti i 12 anni di età, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Per i minori di anni 14 l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Pertanto, al


fine di evitare disguidi alla frontiera o ai vari imbarchi, si suggerisce di munirsi di apposito certificato (es. di nascita) del minore con l'indicazione della paternità e della maternità, come suggerito anche dalla Circolare Ministeriale n. 15 del 26.05.2011.

Nel caso in cui il minore non sia accompagnato dai genitori, dovrà essere prodotta una dichiarazione, da parte di chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, appositamente convalidata dalla Questura e dall'Autorità Consolare, con indicato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Si ritiene opportuno precisare che le nuove disposizioni relative al rilascio ed alla durata della carta di identità ai minori si applicano anche ai cittadini stranieri, per i quali resta unico limite la non validità all'espatrio.

*Ogni altra informazione potrà essere richiesta agli uffici comunali negli orari d'ufficio tel.0341.890127
Questo avviso, in relazione al disposto dell'art.32, co. 1 della legge n. 69/2009, viene pubblicato anche sul sito web istituzionale del Comune.*

Dalla residenza comunale, li 24.06.2011



IL SINDACO
Bertoldini Silvano